

**SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA**  
**Facoltà di Giurisprudenza**

Tesina di Procedura penale

**IL RUOLO DELLA GIURIA  
IN ITALIA E NEGLI USA**

Relatori: Sabrina Apa, Livia Cantarini  
Tutor: Avv. Mario Antinucci

**Cattedra del Prof. Alfredo Gaito**  
**Anno accademico 2011/2012**

***INDICE***

- Introduzione
  
- La giuria come figura processuale
- L'istituzione della giuria nel processo penale in Italia tra Settecento e Ottocento
- Cenni storici
- L'evoluzione della giuria dal Novecento ad oggi
- Il sistema dell'assessorato e le sentenze suicide
- La Corte d'Assise e la Corte d'Assise d'appello
  
- L'influenza della giuria nel processo di common law
- Il jury trial statunitense
  - Introduzione
  - L'inizio del procedimento e l'esercizio dell'azione penale
  - Il ruolo del grand jury

- Il preliminary hearing
- Il plea bargaining
- Il processo vero e proprio
- La formazione della giuria dibattimentale
- Il trial
- Due aspetti problematici del diritto delle prove
- Le istruzioni alla giuria
- Il verdetto
- Il sentencing

➤ Bibliografia

***INTRODUZIONE***

Questa relazione si propone di prendere in analisi l'istituto della giuria nell'ordinamento italiano e in quello statunitense. Si tratta di una tematica che offre numerosi spunti di riflessione, quindi nell'approcciarla abbiamo voluto effettuare una selezione sulla base di ciò che il nostro interesse e la nostra curiosità ci suggerivano.

Iniziando, come di dovere, da una definizione generale della giuria come figura processuale e dalla sua diffusione in Europa e nel mondo, abbiamo proseguito ricostruendo l'evoluzione storica della giuria nel processo penale italiano, dalle origini ad oggi, facendo riferimento alle numerose modifiche legislative intervenute, ai ferventi dibattiti dottrinali e alle principali problematiche che l'introduzione di questo istituto ha sollevato. Abbiamo poi analizzato il risultato di questo processo storico: le attuali Corte d'Assise e Corte d'Assise d'appello, nella loro composizione e competenza.

Successivamente abbiamo rivolto il nostro sguardo oltreoceano, prendendo in considerazione sia l'influenza penetrante della giuria nello svolgimento del processo di common law, sia il suo ruolo specifico all'interno del jury trial statunitense. Nell'ambito di quest'ultimo aspetto abbiamo ripercorso brevemente lo sviluppo del processo penale americano, evidenziando come la giuria ne sia parte integrante nella fase predibattimentale e dibattimentale e dan-

do conto del rapporto fra patteggiamento e diritto ad essere giudicati da una giuria e fra convincimento dei giurati e law of evidence.

A conclusione della nostra ricerca abbiamo compreso che, nonostante il processo penale in Italia sia dai più concepito come un processo all'americana, sulla base dell'immagine che ne danno film e serie televisive, è fuorviante ricorrere a tale sbrigativa sovrapposizione, perché la tradizione europea e l'insegnamento che indubbiamente la common law ci offre si fondono in un intreccio complesso e sfaccettato.

### ***LA GIURIA COME FIGURA PROCESSUALE***

Il ruolo e la composizione delle giurie variano notevolmente da un ordinamento all'altro ed esistono anche ordinamenti che non le prevedono affatto. Un tratto comune è che i membri della giuria sono persone senza particolare formazione giuridica, che non svolgono l'attività di giudice a titolo professionale. Sono per lo più estratti a sorte tra i cittadini che possiedono determinati requisiti (maggiore età, un certo livello di studio o almeno la capacità di leggere e scrivere ecc.) ma non mancano casi in cui la nomina o, quanto meno, la formazione delle liste per l'estrazione è fatta da un organo politico. Solitamente la partecipazione alla giuria da parte di coloro che sono stati selezionati è obbligatoria.

In genere i giurati operano a fianco di giudici togati, ma il ruolo degli uni e degli altri varia, sicché si possono individuare vari modelli di giuria. Nelle giurie interamente popolari, o giurie in senso stretto, i giurati costituiscono un collegio a sé e decidono con un verdetto non motivato sulle questioni di fatto, mentre le questioni di diritto sono decise dai giudici togati con la sentenza.

È questa la forma di giuria tipica dei paesi di common law, diffusasi però anche nell'area di civil law dopo la Rivoluzione francese; viene utilizzata soprattutto in ambito penale, nel qual caso i giurati decidono, sulla base delle prove addotte, sulla colpevolezza dell'accusato, mentre il giudice togato decide sulla pena da applicare al colpevole. La giuria anglosassone si compone tipicamen-

te di 12 giurati (ma in Scozia sono 15) nei processi penali, mentre nei processi civili sono in molti casi solo 6. In alcuni ordinamenti di common law esiste anche una particolare giuria, più ampia e perciò detta grand jury, chiamata a stabilire se le prove raccolte sono sufficienti per iniziare un processo penale nei confronti di una persona.

Un diverso modello è quello che va sotto il nome di scabinato: in questo caso i giudici laici siedono assieme ai giudici togati in un unico collegio, che decide tanto sulle questioni di fatto quanto su quelle di diritto. Il sistema dello scabinato, introdotto in Germania nel 1924, è utilizzato anche in Italia nella corte d'assise, dove accanto a due giudici togati siedono sei giudici popolari, nonché in Francia, Svezia, Portogallo, Svizzera e Grecia. Esiste anche un sistema misto in cui i giurati decidono, in un collegio a sè, sulla colpevolezza, per poi riunirsi in un unico collegio con i giudici togati e decidere sulla pena: è stato introdotto in Francia nel 1932 ma poi abbandonato, mentre è tuttora utilizzato in Belgio, Austria e Norvegia.

In Europa un solo ordinamento non utilizza alcuna forma di giuria, i Paesi Bassi, mentre negli altri il sistema dello scabinato e quello misto hanno nel tempo soppiantato la giuria di tipo anglosassone, che era stata introdotta in Francia con la Costituzione del 1791, poi imitata da altri stati, ed è ora rimasta, oltre che nei paesi di common law, in Spagna e in Russia. In Italia il passaggio dalla giuria di tipo anglosassone allo scabinato è avvenuto nel 1931. A livello mondiale va ricordata l'abolizione della giuria da parte di un paese di common law come l'India, avvenuta nel 1959.

### ***L'ISTITUZIONE DELLA GIURIA NEL PROCESSO PENALE IN ITALIA TRA SETTECENTO E OTTOCENTO.***

La Costituzione francese del 1791 (Titolo III, Cap. 5, Art. 9) stabilì il principio che, nei processi penali, le questioni di fatto sarebbero state decise da una giuria di cittadini, quelle di diritto da giudici togati; in questo modo si voleva realizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione della giustizia, in coerenza con il principio di sovranità nazionale affermato dalla Rivoluzione francese. L'istituto della giuria era chiaramente mutuato dal sistema giudiziario inglese, che gli illuministi francesi del XVIII secolo ammiravano, contrapponendolo al sistema dell'Ancien Régime dove, soprattutto nei potenti parlements, le funzioni giurisdizionali erano appannaggio di un ceto ristretto (la

noblesse de robe). La denominazione cour d'assises risale al Code d'instruction criminelle napoleonico del 1808.

Il processo per giurati venne accolto con entusiasmo nella Francia di fine settecento, come fondamentale garanzia di libertà. Infatti, la coscienza popolare, soprattutto per i reati più gravi, non poteva essere trascurata, anche perché, per poter condannare una persona a pene severe, la sua colpevolezza doveva essere evidente anche nelle menti dei semplici cittadini.

Quando in Piemonte, dopo l'entrata in vigore dello Statuto Albertino, venne decisa l'introduzione di quest'istituzione, si guardò proprio al modello francese d'oltralpe, che prevedeva: la proposizione per iscritto delle questioni, la deliberazione in camera di consiglio e un verdetto pronunciato a maggioranza di voti.

Gli evidenti vantaggi dell'istituto, introdotto peraltro in tutte le nazioni civili, spinsero, nel novembre del 1859, il Ministro guardasigilli Rattazzi ad applicare la giuria, in un primo momento introdotta per i soli reati di stampa, anche ai reati comuni più gravi. Ciò perché si pensava che la partecipazione del popolo nelle cause criminali avrebbe garantito quell'indipendenza di giudizio che non si riteneva sufficientemente salvaguardata dai magistrati togati, ritenuti dall'ordinamento allora vigente troppo vicini al potere esecutivo e poco inclini alle assoluzioni. Inoltre, i giurati assumendo la veste di giudici del fatto, portavano con sé quell'esperienza di vita che i giudici professionali, considerati avulsi dalla realtà quotidiana, avevano dimenticato, arrivando a pronunciare un verdetto conforme alla coscienza sociale.

La giuria aveva una vera e propria funzione sociale, in quanto garantiva l'evoluzione del diritto penale e permetteva di superare la rigidità della legge scritta.

Nei primi anni sessanta del XIX secolo l'istituzione dei giurati venne introdotta in tutte le province che man mano venivano annesse.

La disciplina dell'istituto contenuta nei codici di procedura penale del 1859 e del 1865 presentava tuttavia evidenti difetti e notevoli svantaggi che i giuristi dell'epoca non mancarono di sottolineare. Allo scopo di delineare un sistema che riducesse gli inconvenienti ed esaltasse i pregi di un istituto entrato ormai a far parte della tradizione italiana, nel 1874 con la legge n. 1937 venne realizzata un'imponente riforma che introdusse molteplici modifiche sia nell'ordinamento della giuria sia nel suo concreto funzionamento. Tuttavia il dibattito non si placò, tanto che nel 1880 Enrico Ferri pubblicava il te-

sto *“Cenni critici sulla giuria in Italia”*, in cui evidenziò le imperfezioni del sistema e ribadì la necessità di eliminare quest’istituto.

Alla fine del XIX secolo e nei primi anni del Novecento la giuria era quindi al centro di vivaci discussioni, criticata da alcuni giuristi (in particolare gli esponenti della scuola positiva) e accanitamente difesa da altri, come Stoppato e Lucchini, per i vantaggi della partecipazione del popolo nei giudizi criminali.

### ***CENNI STORICI***

Volendo fare qualche cenno più specifico a questi periodi, si rileva che:

- l’istituto della giuria compare per la prima volta nella Costituzione del 1796 ( artt. 150, 165 ) della Repubblica di Bologna, che distingueva tra giudici del fatto, ai quali spettava dichiarare la verità o falsità delle accuse, la natura e la quantità del delitto e il grado delle pene, e giudici del diritto; in ogni causa un giudice del diritto doveva avvertire i sei giudici del fatto delle leggi e dei principi relativi alla causa e alla questione.
- Nella Costituzione della Repubblica Cispadana (1797) un primo corpo di giurati doveva dichiarare se ammettere l’accusa, l’altro doveva riconoscere il fatto. La giuria doveva essere composta da almeno dodici giurati i quali dovevano dare un voto segreto.
- Le stesse, o quanto meno analoghe disposizioni, venivano sancite dalle Costituzioni di Genova ( 1747-1802), dalla Costituzione della Repubblica romana del 1798 e da quella della Repubblica partenopea dello stesso anno.
- L’istituto della giuria risulta assente dalle disposizioni sull’ordine giudiziario della Costituzione del Regno d’Italia del 1805, al contrario trova ospitalità nella Costituzione siciliana del 1812 che sancisce che “tutte le materie di fatto nei giudizi civili e criminali saranno decise da un giurì, per la formazione ed applicazione del quale sistema sulle leggi stabilite in Inghilterra resta incaricato il comitato per la formazione dei codici.”
- Le rivoluzioni del 1848 ripropongono l’intima connessione tra regime democratico e partecipazione popolare ai giudizi; infatti, lo statuto fondamentale del Regno di Sicilia stabiliva che: “il giudizio per i giu-

rati è stabilito in tutte le materie criminali e i delitti politici o commessi per mezzo della stampa.”

- La Costituzione della seconda Repubblica romana identificava il popolo con i giurati disponendo che “nelle cause criminali al popolo appartiene il giudizio di fatto, ai tribunali l’applicazione della legge”. A brevissima distanza dalla concessione dello Statuto, Carlo Alberto emanava, il 26 marzo 1848, un suo regio editto istitutivo della giuria al fine di introdurre nel giudizio l’elemento essenziale dell’opinione pubblica saggiamente rappresentata. Il concetto non persuase i governanti austriaci del Lombardo-Veneto. Infatti, il ministro della Giustizia di quest’ultimo disse che l’istituto della giuria non si confaceva né all’indole dei Lombardi né alle condizioni del Regno (più o meno le stesse parole di Napoleone).

#### ***L’EVOLUZIONE DELLA GIURIA DAL NOVECENTO AD OGGI***

In Italia l’istituto della giuria è presente solo nella Corte di Assise e nella Corte d’assise d’Appello. La Corte d’Assise fu introdotta durante la dominazione napoleonica e ripresa dal Codice di procedura penale del Regno di Sardegna del 1859. Inizialmente era composta, sul modello francese, da tre giudici togati (il presidente e due assessori) e da una giuria di dodici cittadini. Nel 1907 furono eliminati i due giudici togati che affiancavano il presidente. Il codice del 1913, ricordando gli innumerevoli aspetti positivi dell’istituzione, ancora considerata essenziale in quegli anni, mantenne il giurì nei processi penali ed introdusse poche, anche se precise, innovazioni. L’ordinamento dei giurati venne modificato solo in minima parte: diminuirono i giurati di sessione, le ricuse perentorie ed i componenti della giuria di giudizio (non più dodici giurati effettivi e due supplenti, ma dieci ordinari e sempre due supplenti). Relativamente al funzionamento dell’istituto in Corte d’Assise, le innovazioni furono poche ma puntuali: venne introdotta una specifica disciplina per le questioni subordinate, venne abolito il riassunto presidenziale ed il divieto di considerare le conseguenze penali della sentenza; infine il legislatore impose ai giurati la deliberazione del verdetto in sala d’udienza, in assenza del pubblico.

Tuttavia, il codice del 1913, moderno e liberale, rimase in vigore solo per pochi anni a causa dell’avvento del regime fascista. Tra il 1925 ed il 1931 vennero pubblicati nelle riviste giuridiche numerosi articoli dedicati alla riforma delle Corti d’Assise: secondo alcuni studiosi, pochissimi peraltro, la giuria dove-

va essere mantenuta; altri invece preferivano al giurì tradizionale lo scabinato; altri ancora avrebbero voluto sopprimere definitivamente l'elemento popolare per l'appesantimento dell'amministrazione della giustizia. I cittadini chiamati a prestare servizio come giurati, infatti, troppo spesso si erano rivelati ignoranti, a volte addirittura analfabeti. Il sistema delle categorie aveva solo in parte risolto il problema, anche perché era stata introdotta la categoria dei censiti (art. 2 legge 1937 categoria numero 21). I giurati inoltre erano soggetti ad influenze di vario genere, non solo politiche, ma anche sociali e culturali e spesso pronunciavano il verdetto soltanto in base a simpatie o antipatie personali. Infine, la tanto proclamata separazione del fatto dal diritto non era mai stata pienamente realizzata, forse perché questa distinzione era di fatto impossibile da attuare compiutamente.

Il problema della distinzione delle questioni di fatto dalle questioni giuridiche è un'importante chiave di lettura; in occasione di ogni riforma dell'istituzione emergeva prepotentemente. Il principio della separazione del fatto dal diritto venne superato solo con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento delle Corti d'Assise (R.D. 249/1931) che introdusse il sistema del collegio misto composto di magistrati e giudici popolari e ispirato ai principi di cooperazione e collaborazione.

La voce degli oppositori, essendo nel frattempo mutato il contesto socio-politico, si fece sentire sempre più forte tanto che il regime fascista, autoritario e repressivo, mal tollerando il principio della sovranità popolare, con il R.D. 23 marzo 1931, n. 249 sopprime il sistema della giuria e lo sostituì con il sistema dello scabinato o, per meglio dire, dell'assessorato; fu ridimensionato il ruolo dei giudici laici, ridotti a cinque e fatti sedere, con il nome di assessori, in un unico collegio giudicante assieme a due togati.

Il decreto legge 5 ottobre 1944, n. 290, mutò il nome degli assessori in giudici popolari.

Sconfitto Mussolini e restaurata la democrazia, nuovamente si pose il problema dell'ordinamento delle Corti d'Assise. La giuria, però, non venne reintrodotta: venute meno le ragioni politiche che avevano portato alla sua abolizione, rimasero tuttavia valide le ragioni tecniche per non ricostituirla.

L'ultimo tentativo di restaurare l'antico sistema per giurati fu il decreto legislativo 560/1946, che voleva ripristinare la giuria tradizionale per i giudizi di competenza della Corte d'Assise, ma non entrò mai in vigore perché i tre disegni di legge attuativi della riforma non vennero mai nemmeno discussi.



La questione inevitabilmente venne affrontata anche in Assemblea costituente e, proprio l'ambigua formulazione di alcune norme della Costituzione, impedì il ritorno dell'istituzione dei giurati nel nostro ordinamento. L'articolo 111 Cost. infatti stabilisce che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbano essere motivati: tra questo precetto costituzionale ed il verdetto immotivato e monosillabico dei giurati sussiste infatti un'assoluta incompatibilità.

### ***IL SISTEMA DELL'ASSESSORATO E LE SENTENZE SUICIDE***

Il sistema dell'assessorato, introdotto con il R.D. 249/1931, permetteva di conseguire contemporaneamente due indiscussi vantaggi: da un lato non veniva trascurata la coscienza popolare, dall'altro si superavano finalmente tutti quegli inconvenienti che la giuria tradizionale per anni aveva evidenziato.

L'inconveniente consisteva nella redazione della sentenza, che doveva essere compilata dal magistrato, anche nel caso in cui questi non avesse condiviso l'opinione della maggioranza del collegio.

Il problema, affrontato ma non risolto in seno alla commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto del nuovo ordinamento delle Corti d'Assise, si tramutò nel drammatico fenomeno delle sentenze suicide. Il magistrato, che non condivideva la deliberazione del collegio, poteva redigere una motivazione in aperto contrasto col dispositivo in modo da indurre il procuratore generale a proporre ricorso in Cassazione ed ottenere in questo modo l'annullamento del giudizio. Agendo in questa maniera, egli chiaramente sostituiva la propria volontà individuale alla volontà del collegio e violava i diritti dell'imputato.

Il problema delle sentenze suicide evidenzia chiaramente la difficile convivenza tra magistrati togati e giudici popolari (questi ultimi tra l'altro in numero prevalente, essendo il collegio giudicante composto di cinque assessori e due giudici)

Nel 1951 venne promulgata la legge n. 287: questa legge, ancora in vigore, prevede un sistema misto, ovvero giudici popolari e magistrati attualmente compongono un unico collegio giudicante tanto nelle Corti d'Assise, quanto nelle Corti d'Assise d'appello.

Il fenomeno delle sentenze suicide, sul quale si era tanto dibattuto, permane. In ogni caso, al di là di questo fenomeno, nemmeno tale legge è stata in grado di delineare un sistema condiviso da tutti.

***LA CORTE D'ASSISE E LA CORTE D'ASSISE D'APPELLO***

La legge 10 aprile 1951, n. 287 disciplina la Corte d'Assise e la Corte d'Assise d'Appello, nelle quali è presente l'istituto della giuria nella composizione di due giudici togati e sei giudici popolari.

Questa legge stabilisce che in ogni distretto di corte d'appello siano istituite:

- una o più corti di assise, ciascuna competente per una circoscrizione denominata circolo, che può coincidere con il distretto o essere una sua parte (art. 1);
- una o più corti d'assise d'appello, che giudicano sugli appelli proposti contro le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dalle corti di assise (art. 2).

Tanto la Corte d'Assise, quanto la Corte d'Assise d'appello sono giudici collegiali composti da otto membri: due giudici togati (uno è il presidente, l'altro il cosiddetto giudice a latere) e sei giudici laici (denominati giudici popolari).

I giudici popolari sono estratti a sorte tra i cittadini italiani iscritti in apposito albo, senza alcuna distinzione di sesso, di età compresa tra i 30 e i 65 anni, in possesso del diploma di licenza media inferiore per la corte d'assise, del diploma di licenza media superiore per la Corte d'Assise d'appello. Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, in attività di servizio; i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.

Il magistrato che presiede la corte di assise deve avere la qualifica di magistrato d'appello, quello che presiede la corte d'assise d'appello la qualifica di magistrato di cassazione. Il giudice a latere deve avere la qualifica di magistrato di tribunale nella corte d'assise, di magistrato d'appello nella corte d'assise d'appello.

Giudici togati e popolari formano un unico collegio e deliberano congiuntamente sia sulle questioni di fatto che sulle questioni di diritto, partecipando alla formazione della sentenza con parità di voto. L'art. 527 del Codice di procedura penale prescrive che votino per primi i giudici popolari, cominciando dal meno anziano per età (in modo che non siano influenzati dal voto degli altri).

Secondo l'art. 5 del Codice di procedura penale la Corte d'Assise, in primo grado, e la corte d'appello, in secondo grado, sono competenti a giudicare:

- i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni; sono però esclusi i delitti di tentato omicidio, rapina ed estorsione, anche se aggravati, nonché i delitti previsti dall'art. 630, primo comma, del codice penale (sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, non aggravato) e dal d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
  - i delitti consumati previsti dagli art. 579 (omicidio del consenziente), 580 (istigazione o aiuto al suicidio) e 584 (omicidio preterintenzionale) del codice penale;
  - ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli art. 586 (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), 588 (rissa) e 593 (omissione di soccorso) del codice penale;
  - i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione (riorganizzazione del disciolto partito fascista), dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 (genocidio) e nel titolo I del libro II del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato), sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.
- Sono sottratti alla competenza della Corte d'Assise i reati compiuti dai minorenni, che rientrano nella competenza del tribunale per i minorenni a prescindere dalla loro gravità.

### ***L'INFLUENZA DELLA GIURIA NEL PROCESSO DI COMMON LAW***

Nella comparazione fra sistemi giudiziari di civil law e di common law, e in particolare di quello italiano e di quello statunitense, è fondamentale rilevare la differente natura del giudice, o per meglio dire, la differente composizione dell'organo giudicante, con le conseguenze che ne derivano.

Negli ordinamenti di common law è presente una giuria. Negli Stati Uniti il jury trial è inserito fra le garanzie costituzionali di cui gode il cittadino ed è

tuttora considerato come un elemento ineliminabile del sistema processuale. In effetti, è fortemente sentita negli USA la funzione politica della giuria: questa funzione si fonda sul diffuso convincimento che, attraverso la giuria, sia in realtà il popolo che decide in prima persona la controversia, applicando i propri criteri e i propri orientamenti, e che quindi si tratti di un essenziale aspetto della democrazia del sistema. In quest'ottica si spiega anche il sostanziale "atto di fede" che la società nordamericana continua a compiere nei confronti della giuria, accontentandosi di verdetti privi di qualunque motivazione. Le decisioni della giuria sono giuste per definizione proprio perché provengono da un gruppo di soggetti che "rappresentano" il popolo.

La presenza della giuria ha condizionato storicamente e condiziona tuttora i principali caratteri strutturali del processo di common law, tanto che si afferma che il processo ha sempre luogo "in the shadow of the jury", ovvero come se la giuria fosse presente, anche quando viene invece celebrato dinanzi al solo giudice togato.

Innanzitutto, il jury trial non può che essere orale nella forma e concentrato nel tempo. La natura orale e concentrata è derivata sin dalle origini, in Inghilterra, dalla banale circostanza che i giurati non erano in grado di leggere documenti, e che lo stesso gruppo di persone non poteva essere riconvocato più volte a distanza di tempo per occuparsi della stessa controversia.

Avendo il trial queste caratteristiche, è naturale che ad un certo punto, intorno al XX secolo, la maggiore complessità delle controversie e la necessità che le parti possano prepararsi adeguatamente allo scontro sotto gli occhi della giuria determini la nascita di un altro istituto fondamentale del processo di common law, ossia il pretrial. Una percentuale altissima di controversie, in effetti, si conclude attualmente in questa fase predibattimentale, che si svolge senza la giuria.

La presenza della giuria ha determinato anche la struttura fondamentale della law of evidence, ossia del diritto delle prove nei sistemi di common law. La hearsay rule, ad esempio, che esclude l'ammissibilità delle prove di seconda mano o "per sentito dire" (sia pure con molte eccezioni) trova la sua principale spiegazione nell'opportunità di evitare che la giuria si trovi a stabilire l'efficacia probatoria di testimonianze che, non provenendo da chi ha direttamente percepito i fatti, possono essere fonti di fraintendimenti ed errori di valutazione. Le numerose regole di esclusione che vanno a comporre la law of evidence al fine di evitare errori dei giurati sono così profondamente radicate da trovare, poi, puntuale applicazione anche quando la giuria non c'è.

Un altro aspetto significativo è legato alla mancanza di motivazione della decisione sui fatti della causa. Si è sempre ritenuto che il verdetto della giuria non possa essere motivato, quindi la decisione continua ad essere un atto misterioso e di conseguenza, per tradizione, negli ordinamenti di common law manca in generale l'obbligo di motivazione della sentenza. Ciò non impedisce che le sentenze delle appellate courts e delle corti supreme, che si occupano di questioni di diritto, siano motivate; le sentenze delle corti di primo grado, che formulano il giudizio di fatto valutando le prove, però, spesso non lo sono. Se questo era comprensibile nel tempo in cui i giurati erano analfabeti, si spiega molto meno nella società attuale e ancor meno quando la giuria non è presente.

### ***IL JURY TRIAL STATUNITENSE*** ***INTRODUZIONE***

Il sistema della giustizia penale negli Stati Uniti è composto da cinquantuno sistemi giuridici diversi: quelli dei singoli Stati e quello federale. Fornire un quadro di sintesi dell'intero ordinamento è dunque piuttosto complesso, anche se alcune linee generali sono individuabili grazie all'esistenza di una Costituzione federale e di una Suprema Corte federale che, con le sue decisioni, ha reso concrete le garanzie costituzionali rispetto a tutti i cinquantuno sistemi.

La struttura generale del sistema penale comprende quattro gruppi di organi: la polizia giudiziaria (che è in linea di massima una polizia municipale), la pubblica accusa (i cui uffici coincidono con la contea), la magistratura giudicante (organizzata a livello statale o di contea) e gli organi esecutivi (strutturati a livello statale).

### ***L'INIZIO DEL PROCEDIMENTO E L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE***

Il procedimento penale inizia con l'arresto o la perquisizione a danno del presunto colpevole da parte della polizia. A costui devono essere formulati i Miranda warnings, il cui testo è "you have the right to remain silent. Anything you say or do can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney, if you cannot afford one, then one will be appointed to you".

Dopo un arresto o un provvedimento di sequestro, ha luogo immediatamente, o comunque entro breve tempo, l'udienza per la convalida davanti al magistrato, denominata first appearance. Tale udienza costituisce l'inizio formale del processo ed è volta ad accertare la sussistenza di una probable cause che

l'individuo sottoposto ad arresto o a perquisizione abbia commesso un reato. La probable cause è determinata tramite una valutazione della specifica situazione storica in cui ha avuto luogo il provvedimento coercitivo, con riferimento ad un parametro astratto: come avrebbe agito un agente modello in quella situazione? Avrebbe anch'egli proceduto all'arresto o alla perquisizione? Se il risultato dell'accertamento è negativo, il magistrato deve immediatamente porre in libertà l'arrestato e dichiarare inammissibili le prove illecite. Oltre a convalidare l'arresto, la perquisizione, l'eventuale sequestro, all'udienza di prima comparizione il magistrato decide in merito alla cauzione (bail). Talvolta, l'udienza per il bail avviene in tempi rapidissimi (entro le 24 ore), mentre l'udienza preliminare vera e propria, avente ad oggetto fra l'altro la sussistenza della probable cause, viene dilazionata.

Bisogna però precisare che per iniziare formalmente l'azione penale (che, si badi bene, non è obbligatoria per il pubblico ministero) vi sono due diverse procedure: l'indictment e l'information. Per i reati minori (misdemeanours) si procede di regola tramite information del pubblico ministero a seguito di denuncia di un cittadino, mentre per i reati più gravi (felonies) si ricorre all'indictment, un atto d'accusa emanato da un organo di estrazione popolare denominato grand jury.

#### *IL RUOLO DEL GRAND JURY*

Tale organo si compone di ventitre cittadini selezionati per estrazione, ma in modo da rispecchiare la popolazione della contea (come avviene anche per la scelta della giuria dibattimentale). Il grand jury ha essenzialmente funzioni istruttorie. Davanti ad esso compare il pubblico ministero per presentare le prove d'accusa; la difesa, invece, è esclusa. Lo scopo di questa fase processuale, come si è detto, è la determinazione della sussistenza della probable cause che l'imputato abbia commesso un reato e della necessità conseguente del dibattimento. Presentate le prove da parte del prosecutor ed escussi i testimoni eventualmente chiamati ex officio, il grand jury delibera dopo una discussione che rimane segreta. Non vi sono atti scritti o provvedimenti formali diversi dall'indictment stesso.

L'indictment deve contenere gli elementi essenziali dell'accusa con indicazione dei reati addebitati e un elenco dei testimoni comparsi davanti al grand jury cosicché la difesa possa prepararsi per il trial citando gli stessi o contattandone altri. La testimonianza davanti a tale organo istruttorio è resa sotto giuramento; anche se essa non può costituire elemento della decisione finale, tuttavia può essere riportata in giudizio quando si vuole screditare un teste,

mettendo in rilievo le contraddizioni fra la deposizione davanti al grand jury e quella resa al dibattimento.

L'istituto del grand jury è oggetto di serrato dibattito negli Stati Uniti, non tanto perché tale organo è composto da comuni cittadini spesso sprovvisti di ogni conoscenza giuridica (in ciò non differendo dalla giuria del trial), quanto perché, non essendo presente la difesa, accade generalmente che vengano semplicemente ratificate le decisioni dell'accusa.

Nel caso il pubblico ministero, dopo il bail hearing, decida di procedere tramite indictment del grand jury, il preliminary hearing non ha più luogo, perché la probable cause viene presa in esame dall'organo popolare. È chiaro che la difesa risulta, in questo caso, svantaggiata in misura notevole.

#### *IL PRELIMINARY HEARING*

L'importanza del preliminary hearing risiede non solo nell'accertamento della probable cause, ma anche nell'opportunità per l'accusa e la difesa di conoscere le prove in possesso della controparte. Infatti, tramite la procedura del discovery, si attua un processo a fascicoli aperti in cui la difesa ha la possibilità di conoscere le prove a carico, eccettuate le dichiarazioni dei testimoni.

Questa fase del pretrial è di grande rilievo, sia perché vengono affrontate e spesso risolte questioni di carattere processuale che potrebbero sorgere in dibattimento, sia perché può avere avvio la procedura di patteggiamento.

#### *IL PLEA BARGAINING*

Sebbene venga costituzionalmente garantito il diritto, rinunciabile, ad un giudizio davanti ad una giuria per tutti i reati punibili con una grave pena detentiva o la pena capitale (al sesto emendamento della Costituzione federale, esteso a tutti gli Stati in virtù del quattordicesimo emendamento), il numero degli imputati che arriva al dibattimento è relativamente basso. L'80/90% dei processi si conclude tramite una particolare procedura chiamata plea bargaining: all'imputato che si dichiara colpevole (guilty plea) il giudice o il prosecutor promettono un particolare trattamento di favore.

La tipologia del patteggiamento può variare notevolmente, ma sono individuabili tre categorie: il sentence bargaining, il charge bargaining e la forma mista fra l'uno e l'altro. Per sentence bargaining si intende l'accordo fra imputato e giudice o prosecutor in cui, a fronte della dichiarazione di colpevolezza del primo, viene promessa l'applicazione di una pena specificamente indicata o determinabile entro una certa rosa di soluzioni, previamente stabilita. Per charge bargaining si intende la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per uno o più reati in cambio della promessa che non verrà esercitata l'azione penale per altri reati che gli sono contestati. La rinuncia a perseguire un certo

numero di capi di imputazione implica, comunque, per l'imputato il ridursi del carico sanzionatorio complessivo. In molti ordinamenti processuali si contempla una forma mista che consente di definire i processi ad un tempo con il sentence e il charge bargaining.

Fino al 1968 la maggior parte dei patteggiamenti non veniva verbalizzata. Nonostante fosse stata conclusa una transazione, esplicita o implicita, l'imputato, interrogato sulla circostanza se avesse ricevuto promesse, minacce o ricompense per indurlo a dichiararsi colpevole, rispondeva negativamente. Questa forma di plea bargaining occulto era spesso fonte di gravi ingiustizie e malintesi, magari perché il giudice aveva cambiato parere o il pubblico ministero non aveva rispettato i patti. Per prevenire simili ingiustizie, la Suprema Corte degli Stati Uniti, nel caso *Brady VS United States* (1970), stabilisce che sono validi ed efficaci solo i patteggiamenti non frutto di pressioni, minacce, fuorviamenti dell'imputato o corruzione dell'accusa. Nell'anno precedente, nel caso *Boykin VS Alabama*, afferma che le parti di un patteggiamento devono rendere esplicito il contenuto dell'accordo concluso: va verbalizzata la circostanza che l'imputato è stato avvertito che, dichiarandosi colpevole, rinuncia al suo diritto ad un jury trial, ad essere posto a confronto dei testimoni e a sottoporli all'esame incrociato nonché al suo diritto contro l'autoincriminazione.

Nonostante ciò, forti critiche sono state mosse a questo istituto: si rileva che spesso l'imputato non osa esercitare il suo diritto ad essere giudicato nel dibattimento per il timore che il giudice gli commini una pena eccessivamente severa, l'avvocato perde la sua funzione istituzionale di difensore impegnato a contrastare l'accertamento della colpevolezza dell'imputato e viene ridotto al ruolo di mercante e mediatore fra p.m. e imputato. Ne risulta l'impressione di una denegata giustizia in cui l'imputato si sente fraudolentemente espropriato dei suoi diritti a causa di considerazioni di tipo economico (il jury trial è troppo costoso) o relative al carico di lavoro giudiziario, elementi che mai dovrebbero inquinare la determinazione della pena.

#### ***IL PROCESSO VERO E PROPRIO***

Nel caso in cui le trattative di plea bargaining non vadano a buon fine o non abbiano luogo, la fase pretrial diventa molto più formale e l'avvocato difensore presenta numerose istanze al giudice su questioni tecnico-giuridiche a favore dell'imputato. Il giudice unico, lo stesso che dirigerà poi il dibattimento, decide in merito e fissa successivamente la data del giudizio.

Il processo deve iniziare senza notevole ritardo, in accordo con la Costituzione. A livello statale, quasi ovunque si è stabilito che, in caso di imputato dete-



nuto, il processo debba iniziare entro centoventi giorni dal suo arresto e, in caso contrario, entro sei mesi. Se ciò non avviene il reato non è più punibile; si ottiene dunque un risultato analogo all'operare della prescrizione nel nostro ordinamento.

### ***LA FORMAZIONE DELLA GIURIA DIBATTIMENTALE***

Il giorno del dibattimento imputato, difensore, prosecutor, giudice e suoi ausiliari si riuniscono nell'aula di udienza. Un certo numero di cittadini, fino a cinquanta, viene quindi riunito in udienza per essere sottoposto ad una procedura di selezione volta a costituire la giuria, che sarà chiamata a decidere sulla colpevolezza dell'imputato.

Il cosiddetto jury panel è composto da cittadini reclutati da funzionari giudiziari, consultando gli elenchi telefonici, le liste di coloro che sono in possesso della patente di guida e i registri elettorali, al fine di ottenere uno spaccato della comunità, un nucleo rappresentativo delle sue diverse stratificazioni sociali. Spesso il giudice legge al panel l'atto di imputazione, richiede a tutti di giurare che risponderanno con sincerità ad ogni domanda e quindi chiede se qualcuno abbia conoscenza personale dei fatti oggetto di giudizio o delle parti, se sia stato vittima di reati simili a quelli contestati all'imputato, se abbia carichi pendenti per gravi reati. Tutto ciò al fine di scongiurare pregiudizi a danno di accusa o difesa. Dopo tali domande generali, tutti i cittadini del panel vengono interrogati singolarmente al fine di acquisire informazioni sul loro passato e sulla loro personalità per stabilire se è di interesse del prosecutor o dell'avvocato difensore che certi soggetti entrino a far parte della giuria dibattimentale. Il giudice, poi, esclude coloro i quali ritiene inidonei a decidere in maniera imparziale. La selezione conclusiva viene, infine, compiuta dal pubblico ministero e dalla difesa, che possono sollevare un certo numero di rikusazioni (challenges) immotivate. La difesa può, in genere, sollevarne il doppio dell'accusa. Tali eliminazioni perentorie, solitamente, sono limitate a dieci per ogni capo d'imputazione. Occorre sottolineare che tale fase processuale, sebbene richieda tempi molto lunghi, dal minimo di una giornata al massimo di alcuni mesi, è considerata molto importante dalle parti, le quali sono in grado di modellare parzialmente la composizione dell'organo in modo tale che sia più propenso ad accogliere la propria tesi processuale. Quando si forma la giuria (costituita da sei membri se si procede per reati minori, altrimenti da dodici), i suoi componenti devono giurare che si pronunceranno solo sulla base delle prove ammesse dal giudice in dibattimento e che applicheranno la legge nel modo indicato dal giudice nelle sue istruzioni; giurano

altresì di adempiere a tutti i doveri stabiliti dalla legge. Solo quando la giuria è stata selezionata, il dibattimento si considera formalmente iniziato.

Alla giuria, seduta nella jury box, il giudice legge nuovamente il capo d'imputazione e ricorda che l'imputato si considera innocente fino a quando la sua colpevolezza non viene dimostrata "al di là di ogni ragionevole dubbio" (beyond any reasonable doubt) sulla base delle sole prove prodotte in dibattimento.

### *IL TRIAL*

La struttura del dibattimento è piuttosto semplice. Si inizia con l'esposizione delle tesi di accusa e difesa, dopodiché il pubblico ministero presenta le prove a carico. L'imputato, per la presunzione d'innocenza, non ha alcun onere di offrire prove a sua discolpa, tuttavia il più delle volte lo farà.

Ciascuna delle parti ha il diritto di controinterrogare i testimoni citati dall'altra, secondo l'istituto della cross examination tipico del processo accusatorio. Il giudice dovrà esercitare un controllo non solo sul metodo con cui vengono condotti l'esame diretto e incrociato, ma anche sul testimone e sulle dichiarazioni da esso rilasciate. Nel caso venga posta una domanda vietata o il contenuto di una risposta confligga con la law of evidence, il giudice deve ammonire la giuria ad ignorare quanto ascoltato. Se poi si accumulano molte domande o risposte irrivalenti, il magistrato ha il potere di dichiarare nullo il processo e di iniziarne uno ex novo con un'altra giuria.

### *DUE ASPETTI PROBLEMATICI DEL DIRITTO DELLE PROVE*

In ragione del fatto che alla giuria spetta la decisione finale, è nato un corpo assai articolato di regole in materia di prove volte a prevenire gli errori nella formazione del convincimento della giuria. Un esempio significativo è dato dalla norma secondo la quale, a meno che un imputato decida di deporre nella veste di teste a discarico, la giuria deve completamente ignorare che tipo di persona egli sia: non può conoscerne i precedenti penali né la personalità con riferimento anche al lavoro e allo stile di vita. Ma l'esperienza insegna che la personalità di un individuo e soprattutto l'esistenza di precedenti penali sono determinanti al fine di stabilire se egli abbia commesso un reato. La ratio dell'inammissibilità di questi elementi probatori risiede nel fatto che essi potrebbero influenzare i giurati al punto da condannare l'imputato solo perché è una persona pericolosa o per i suoi precedenti, non già per il reato specifico che gli viene contestato. Sorge allora una contraddizione: se l'imputato decide di deporre come teste della difesa, la prova dei precedenti penali e della cattiva condotta diventa ammissibile ed è ritenuta molto importante al

fine di valutare la credibilità del testimone. Perché non si dà peso al suo essere fuorviante per quanto attiene al convincimento della giuria?

Come noto, il quinto emendamento della Costituzione americana sancisce il diritto dell'imputato a non rendere dichiarazioni contro se stesso (privilege against self incrimination). La norma nasce in Inghilterra per impedire l'uso della tortura al fine di ottenere la confessione e nei secoli la garanzia si estende fino ad acquisire una portata ben più ampia. In linea teorica la giuria e il giudice non possono assolutamente trarre elementi a carico dell'imputato dalla mancata produzione di prove da parte sua, dal silenzio serbato sulle prove prodotte dall'accusa, o dal fatto di avere scelto di non deporre in dibattimento. È ovvio che ci sia una naturale curiosità ed un forte desiderio di ascoltare la viva voce dell'imputato e che la maggior parte dei giurati si chieda perché egli non testimonia a proprio favore. Comunque, essendo il verdetto privo di motivazione, nessuno può realmente sapere in che misura il silenzio dell'imputato abbia pesato sulla determinazione di ogni singolo giurato. Dal canto suo l'imputato, non testimoniando, tende una trappola all'accusa in forza del suo diritto, in quanto se il prosecutor richiama l'attenzione della giuria su questo fatto, anche solo indirettamente, il riferimento è interpretato come un illegittimo tentativo volto a forzare l'imputato a non deporre contro se stesso. La conseguenza è l'annullamento di qualsiasi sentenza di condanna che possa derivarne e la celebrazione di un nuovo dibattimento.

#### ***LE ISTRUZIONI ALLA GIURIA***

Al termine del dibattimento il giudice fornisce le istruzioni alla giuria, cioè sintetizza in specifiche domande il thema probandum, con specifico riferimento alle norme di diritto sostanziale applicabili (summing up). Le istruzioni, orali o scritte, vengono in genere elaborate dal prosecutor e dal difensore ed il giudice può accettarle, respingerle o modificarle. Tale fase è di estrema importanza; quasi il 50% delle impugnazioni lamenta errori incorsi nella procedura di istruzione della giuria. Una volta che queste istruzioni sono predisposte, non senza vivaci obiezioni delle parti, che cercano di ottenere una formulazione più vicina alla loro tesi, si giunge alla discussione finale con le arringhe di accusa e difesa che costituiscono la parte più teatrale del processo.

#### ***IL VERDETTO***

Ricevute le istruzioni, la giuria si ritira in completo isolamento per raggiungere il verdetto. Nessuno può portare con sé i verbali del processo, dovendo fare affidamento solo sul ricordo di quanto visto o sentito in aula. L'attività di deliberazione della giuria si sostanzia nella discussione e nel voto e deve, per legge, essere tenuta segreta anche dopo il verdetto. Quasi tutti i sistemi pro-

cessuali statunitensi richiedono l'unanimità o una maggioranza di dieci a due. Dopo aver deliberato, la giuria rientra in aula e proclama il general verdict sulla colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, con una frase che suona pressappoco così: "noi giurati riteniamo l'imputato colpevole (o non colpevole) dell'imputazione che gli è stata contestata". Non è richiesto di esprimere i motivi del verdetto, come già evidenziato. Se tale verdetto è manifestamente incongruente rispetto alle istruzioni o manifestamente contrario alle risultanze probatorie, il giudice ha il potere di annullarlo e rendere un giudizio diverso, dandone motivazione.

### ***IL SENTENCING***

L'ultima fase del processo è quella della decisione sulla pena. Essa è generalmente di competenza del giudice del dibattimento, che provvede con sentenza dopo un'udienza in cui vengono presentati rapporti di esperti psicologi e criminologi, confluenti in un dossier. La procedura del sentencing e il tipo di pena irrogabile variano da Stato a Stato. In alcuni ordinamenti processuali, però, la giuria è chiamata a pronunciarsi anche sulla pena, previa acquisizione di ulteriori prove per valutare la gravità del reato ed eventuali precedenti penali dell'imputato. In tali casi, solo dopo la seconda deliberazione all'unanimità della giuria il giudice potrà emettere formalmente la sentenza.

### ***BIBLIOGRAFIA***

**Principali fonti dottrinali**

- Enciclopedia del diritto, Giuffrè, voce Corte d'Assise
- Digesto delle discipline privatistiche, voce Civil Law
- Digesto delle discipline privatistiche, voce Common Law
- I sistemi giudiziari nelle tradizioni giuridiche di Civil Law e di Common Law, Michele Taruffo
- Il processo penale negli Stati Uniti d'America, a cura di Amodio-Bassiouni
- Giuria e Corte d'Assise, Grasso
- La cognizione e la competenza del giudice, Baccari
- University of Chicago Law Review, 50, p. 931-933, Alschuler

**Principali fonti legislative**

- R.D. 23 marzo 1931, n. 249
- Legge 5 ottobre 1944, n. 290
- D. Lgs. 1946, n. 560
- Legge 10 aprile 1951, n. 287
- Codice di Procedura Penale
- Costituzione degli Stati Uniti d'America